**Accesso Civico**

**(art. 5, d.lgs. 33/2013)**

1. L'obbligo previsto dalla normativa

vigente in capo alle pubbliche

amministrazioni di pubblicare

documenti, informazioni o dati

comporta il diritto di chiunque di

richiedere i medesimi, nei casi in cui sia

stata omessa la loro pubblicazione.

**Accesso Civico**

**(art. 5, d.lgs. 33/2013)**

2. La richiesta di accesso civico non è

sottoposta ad alcuna limitazione quanto

alla legittimazione soggettiva del

richiedente non deve essere motivata, è

gratuita e va presentata al responsabile

della trasparenza dell'amministrazione

obbligata alla pubblicazione di cui al

comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

Accesso Civico

(art. 5, d.lgs. 33/2013)

3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede

alla pubblicazione nel sito del documento,

dell’informazione o del dato richiesto e lo

trasmette contestualmente al richiedente, ovvero

comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione,

indicando il collegamento ipertestuale a quanto

richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato

richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della

normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale

**Accesso Civico**

**(art. 5, d.lgs. 33/2013)**

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il

richiedente può ricorrere al titolare del

potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma

9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni, che, verificata la

sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei

termini di cui al comma 9-ter del medesimo

articolo, provvede ai sensi del comma 3.

**Accesso Civico**

**(art. 5, d.lgs. 33/2013)**

5. La tutela del diritto di accesso civico è

disciplinata dalle disposizioni di cui al

decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104,

così come modificato dal presente

decreto.

**Accesso Civico**

**(art. 5, d.lgs. 33/2013)**

6. La richiesta di accesso civico

comporta, da parte del Responsabile

della trasparenza, l’obbligo di

segnalazione di cui all’articolo 43,

comma 5

**Cons. Stato**

**(sent. 5515 dep. 20 novembre 201**3)

*le nuove disposizioni, dettate con d.lgs. 14.3.2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi,*

*ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge*

*7.8.1990, n. 241, come successivamente*

*modificata ed integrata*

**Cons. Stato**

**(sent. 5515 dep. 20 novembre 2013)**

*“…..solo in caso di omessa pubblicazione [!] può*

*essere esercitato, ai sensi dell’art. 5 del citato*

*d.lgs., il cosiddetto “accesso civico”, consistente in una richiesta – che non deve essere motivata – di effettuare tale adempimento, con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all’obbligo in*

*questione, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo….”*

**TAR Lombardia**

**(sent. 1904 dep. 18 luglio 2013)**

*o presupposto di tale istanza, che si*

*traduce, dunque, in un controllo*

*democratico sull’attività amministrativa,*

*consiste, quindi, nell’inadempimento degli*

*obblighi di pubblicità da parte dell’amministrazione.*

**Accesso civico e controllo generalizzato**

**(T.A.R. Lazio - Sent. 09.01.2014, n. 233)**

*Tuttavia, è indubbio che mentre l'accesso civico di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 33 del 2013 è dichiaratamente rivolto ad un* ***controllo generalizzato*** *ed indiscriminato dell'opera*

*dell'amministrazione, tale che qualunque documento per il quale sussista l'obbligo di pubblicazione può essere richiesto, a prescindere dall'esternazione di un interesse*

*concreto e attuale e da qualsivoglia motivazione, tale finalità non rientra tra quelle garantistiche previste dall'art.*

*25 L. n. 241 del 1990, volta a consentire*

*l'accesso ai documenti relativi procedimenti amministrativi comunque coinvolgenti i richiedenti*